Sindaco di Riva del Garda ricorda e chiarisce vari temi.

Riguardo al concetto di strada e circolazione

"In via preliminare occorre osservare che a norma del 1° comma dell'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, per "strada" si intende l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Per il termine "circolazione" vale la definizione di cui al punto 9), comma 1 dell'art. 3 del Codice.

Ai sensi del Codice, non è la proprietà l'elemento caratterizzante di una strada in quanto tale, bensì l'uso pubblico, anche di fatto, dell'area aperta alla circolazione.

Per inciso tale definizione si ritrova anche all'art. 2 del precedente testo unico delle norme sulla circolazione stradale (DPR 393/59)";

riguardo alle barriere artificiali poste a due metri dal suolo per impedire l'accesso di alcuni veicoli

"... occorre chiarire che l'art. 175 del Regolamento tratta dei dispositivi di segnalazione di ostacoli presenti sulle strade e non eliminabili.

Nel caso di specie gli ostacoli sono stati artificiosamente realizzati e quindi l'art. 175 non è un riferimento adeguato.

Anche in questo caso codesta Amministrazione non ha correttamente interpretato le norme, neppure quelle previgenti.

Infatti il precedente regolamento di esecuzione (DPR 420/59) prevedeva all'art. 116 le modalità di segnalazione degli ostacoli e all'art. 159 vietava l'impiego di segnali diversi da quelli prescritti dallo stesso Regolamento.

Stesso divieto è prescritto dall'art. 18 del precedente testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

È pur vero che le precedenti norme non prevedevano esplicitamente sanzioni in caso di inosservanza, ma è anche previsto all'art. 234 del vigente codice che la segnaletica doveva essere adeguata entro il mese di dicembre 1995 e che tale termine è ormai trascorso, con le conseguenze sanzionatorie del Nuovo Codice.

Il fatto che altre amministrazioni abbiano adottato sistemi analoghi non rende regolare una segnaletica palesemente difforme.

... E in verità le copie di ordinanze trasmesse da codesta amministrazione, in un arco di tempo dal 1987 al 1996, non fanno mai riferimento ai portali installati, ma solo in due casi alla istituzione del divieto di transito per veicoli di altezza superiore ad 1,90 m in alcune aree.

Cosa che di norma viene segnalata con il cartello stradale di cui alla fig. II.66 del Regolamento.

Divieto che peraltro non sembra particolarmente motivato nel disposto delle ordinanze.

Senza considerare che codesta amministrazione aveva avanzato con nota n. 15547 del 28.6.96 istanza per l'impiego di portali come dissuasori di sosta e non come segnalatori di ostacolo.

Istanza sulla quale questo Ufficio aveva espresso parere negativo. ... la responsabilità per il verificarsi di eventuali inconvenienti od incidenti riconducibili alla presenza dei più volte citati portali ricadrà su codesta amministrazione";

a pagina 7 il Pretore ignora le memorie presentate nelle quali si evidenzia la violazione di legge proprio per SVIAMENTO DI PO-TERE: è un fatto storico che l'Amministrazione di Camogli ha sempre perseguito la finalità di impedire la circolazione alle autocaravan, ponendosi in contrasto con le finalità pubbliche che il Nuovo Codice della Strada gli affida nel ricordare che le autocaravan non devono essere discriminate.